

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELLA FONDAZIONE

(adottato ai sensi dell'art. 2.2 dello Statuto)

Art. 1 Oggetto

1.1 Il presente regolamento disciplina le modalità di intervento della Fondazione nei settori previsti dallo Statuto e specificati dall'art. 2 del presente Regolamento, nonché, i criteri per l'assegnazione dei fondi agli stessi settori, secondo le linee generali indicate dall'Organo di Indirizzo.

1.2 La Fondazione è persona giuridica privata senza fini di lucro, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale, e persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico locale.

Art. 2 Ambito di intervento

2.1 La Fondazione opera con riferimento principale al territorio nel quale ha operato la Cassa di Risparmio di Ravenna e cioè, innanzitutto nell'ambito della provincia di Ravenna. Nell'ambito dell'autonoma determinazione, la Fondazione può decidere specifici interventi in altri ambiti territoriali complementari; peraltro l'ambito di intervento è comunque più limitato del territorio della Regione ed esclude interventi in ambiti nazionali ed internazionali.

Art. 3 Settori di intervento

3.1 La Fondazione, nel perseguimento delle finalità e scopi statutari, opera nei settori ammessi dalla legge e dallo statuto. Nel documento programmatico previsionale, approvato entro il 31 ottobre di ogni anno, la Fondazione indicherà i settori di intervento per l'esercizio successivo, tra quelli indicati come ammessi nell'art. 1 comma 1 e 2, del D.Lgs. 153/99, così come modificato dall'art. 11, co. 1, 2 e 3, della legge 448/2001 e dall'art. 39, co. 14/nonies, della L. 326/2003, nonché del D.M. 150 del 18.5.2004. I settori scelti, ogni tre anni, denominati "rilevanti" non potranno superare il numero di cinque; ad essi andrà destinata in via prevalente la quota di reddito prevista per l'attività erogativa dell'esercizio. L'elenco dei settori "rilevanti" scelti andrà comunicato alla Autorità di Vigilanza; così pure le eventuali modifiche. 3.2 La Fondazione, tenuto anche conto delle risorse prevedibilmente disponibili, tempo per tempo, al fine di rendere più efficace la propria azione e sovvenire in maniera organica e programmata alle potenzialità ed utilità del territorio, può rivolgere gli interventi anche a favore di uno solo dei settori ammessi.

Art. 4 Modalità di intervento

4.1 La Fondazione opera normalmente attraverso la definizione di propri programmi e progetti di intervento, da realizzare direttamente o anche con la collaborazione di altri soggetti interessati.

4.2 Nei settori di intervento previsti dalla legge e dalla Statuto la Fondazione può anche esercitare attività di impresa strumentale, detenendo anche partecipazione di controllo, al fine di operare in via esclusiva per la realizzazione degli scopi perseguiti nei settori medesimi. Nel caso di esercizio diretto di attività d'impresa, la Fondazione istituisce specifiche contabilità separate.

4.3 Sono preclusi alla Fondazione l'esercizio di funzioni creditizie, nonché qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o a favore di imprese di qualsiasi natura, ad eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali di cui alla Legge 8.11.1991 n. 381 e successive modificazioni e/o integrazioni.

4.4 Sulla base delle indicazioni strategiche dell'Organo di Indirizzo, la Fondazione programma i propri interventi, anche con previsioni pluriennali, nel rispetto dell'economicità della gestione e con criteri pluriennali di rischi. A tal fine la Fondazione predispone periodicamente un "piano programmatico pluriennale", mentre annualmente, entro il mese di ottobre, approva un "documento programmatico previsionale" valido per l'esercizio successivo.

4.5 Per i progetti a carattere pluriennale il finanziamento viene accordato per tranches contributive. L'erogazione delle tranches successive al contributo per l'avvio del progetto è subordinata alla presentazione da parte dell'Ente beneficiario di una relazione periodica che attesti i risultati conseguiti nel periodo dall'iniziativa e che illustri i programmi per il periodo successivo.

4.6 La scelta delle iniziative promosse da terzi da finanziare spetta al Consiglio di Amministrazione che tiene conto delle linee programmatiche pluriennali e degli indirizzi gestionali indicati nel "documento programmatico previsionale", approvati dall'Organo di Indirizzo, nonché, di quanto previsto al successivo art. 6. Le richieste di finanziamento di iniziative da parte di soggetti terzi devono essere presentate entro il termine del 30 settembre di ogni anno; il Consiglio di Amministrazione può, in casi di particolare importanza, necessità ed urgenza, esaminare e deliberare su domande presentate oltre il termine prefissato.

Art. 5 Criteri di ripartizione dei fondi

5.1 Entro il mese di ottobre di ciascun anno, l'Organo di Indirizzo, visto anche il parere non vincolante dell'Assemblea dei Soci, approva il "documento programmatico previsionale" dell'attività della Fondazione relativa all'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, sulla base degli indirizzi strategici pluriennali formulati dall'Organo di Indirizzo medesimo. In tale occasione il Consiglio di Amministrazione assegna a ciascuna area tematica uno stanziamento a valere sull'ammontare complessivamente destinato all'attività istituzionale per l'esercizio.

5.2 Le risorse da destinare agli interventi di assistenza, beneficenza e tutela delle categorie sociali più deboli vengono erogate di norma a favore delle istituzioni locali, pubbliche o private, che tradizionalmente e storicamente operano con comprovata efficacia nel territorio della provincia di Ravenna, fatte salve le eccezioni previste nel precedente art. 2. Hanno valenza del tutto residuale ed eccezionale eventuali erogazioni a favore di persone fisiche che versino in particolare situazione di necessità o di bisogno.

Art. 6 Soggetti destinatari di erogazioni

6.1 Nel perseguimento degli scopi e delle finalità istituzionali, la Fondazione prende in considerazione le iniziative presentate da enti pubblici e privati, senza finalità di lucro, aventi natura di ente non commerciale il cui scopo sia riconducibile ad uno dei settori di intervento della Fondazione, nonché le imprese strumentali e le cooperative sociali, di cui all'art. 4.3 del presente regolamento. Gli enti privati debbono essere normalmente costituiti per atto pubblico, o registrato, o per scrittura privata autenticata.

6.2 Gli enti, o i soggetti promotori, devono dimostrare di possedere la capacità di gestire l'iniziativa per la quale chiedono l'intervento della Fondazione; essi dovranno presentare la proposte adeguatamente articolate e corredate, ove necessario, di idonea documentazione atta ad individuare finalità, obiettivi e risorse complessivamente necessari.

6.3 Non sono ammesse le richieste provenienti da partiti o movimenti politici, organizzazioni sindacali o di patronato, nonché di soggetti che mirano a limitare la libertà o dignità dei cittadini, a promuovere forme di discriminazione, o che, comunque, perseguono finalità incompatibili con quelle della Fondazione.

6.4 Le domande dovranno essere redatte nelle linee dello schema predisposto e messo a disposizione dalla Fondazione.

Art. 7 Criteri per la valutazione delle iniziative promosse da terzi

7.1 La Fondazione prende in considerazione iniziative specifiche per le quali sia possibile individuare con precisione il contenuto ed i soggetti coinvolti, i beneficiari e gli obiettivi che si intendono raggiungere, nonché, le risorse ed i tempi necessari per la loro realizzazione.

7.2 Le richieste di contributo pervenute alla Fondazione sono assegnate agli uffici competenti che verificano la loro completezza formale e la rispondenza ai requisiti stabiliti dal presente regolamento e dalle norme vigenti.

7.3 Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o comunque carente di taluno degli elementi richiesti e previsti dallo schema di domanda, la Fondazione provvede immediatamente a richiedere l'integrazione al soggetto richiedente, fissando un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta, entro il quale la domanda deve essere integrata a pena di nullità.

7.4 Nei casi in cui sia ritenuto necessario, si potrà procedere a colloqui con i soggetti richiedenti al fine di acquisire informazioni rilevanti ai fini della definitiva valutazione. Ove necessario, potranno anche essere sentiti altri soggetti operanti nel campo di attività cui è diretta l'erogazione.

7.5 Nella valutazione dei progetti da finanziare di maggiore dimensione il Consiglio di Amministrazione avrà cura di tenere conto, ove possibile, di un'analisi costi/benefici, anche al fine di confronto con eventuali progetti alternativi, nonché, di valutare i possibili ritorni positivi per la comunità del territorio di operatività.

7.6 Le richieste sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 Organi consultivi

8.1 In presenza di progetti connotati da un elevato grado di specializzazione non reperibile all'interno delle strutture della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione può costituire comitati tecnici e scientifici, formati da esperti scelti tra persone dotate di comprovata professionalità nei settori di competenza, con funzioni consultive.

Art. 9 Bilancio d'esercizio

9.1 Il bilancio consuntivo della Fondazione, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Assemblea dei Soci, sarà sottoposto all'approvazione dell'Organo di Indirizzo e dovrà recare in allegato un resoconto dettagliato sulle finalità, sulle modalità operative e sui risultati ottenuti dai progetti di maggiore rilevanza in ciascun settore, nonché, sullo stato di avanzamento di eventuali progetti pluriennali.

9.2 Il documento approvato sarà adeguatamente pubblicizzato e comunque la Fondazione si impegna a fornirne copia a chiunque ne faccia richiesta scritta.

Art. 10 Norme transitorie

10.1 Il presente regolamento entra in vigore in concomitanza con la compilazione del documento programmatico previsionale per l'esercizio 2004.

10.2 Alle iniziative promosse da terzi le cui domande sono state presentate entro la data di entrata in vigore del presente regolamento, seguitano ad applicarsi i criteri e le procedure di erogazione in vigore alla data di presentazione delle relative domande di contributo.

Art. 11 Norme di rinvio

11.1 Per quanto non previsto esplicitamente dal presente Regolamento si applicano le norme dello Statuto, del codice civile della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea.

11.2 In caso di eventuale contrasto tra norma regolamentare e norma statutaria, prevale quest'ultima.